

Relazione per l'Assemblea dei Soci del 30 aprile / 25 maggio 2019 in merito al Punto 2) dell'Ordine del Giorno:

“Deliberazioni in tema di sospensione dell'emissione di azioni Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ed autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Sospensione delle emissioni ordinarie di Azioni

L'argomento è stato già trattato nel corso dell'Assemblea dello scorso anno tenutasi in data 12 maggio 2018. Questa la sintesi della precedente relazione il cui contenuto rimane invariato ai fini della odierna analogo delibera:

*“.....Come noto, le azioni della Banca ("**Azioni**") sono negoziate, a far data dal 26 giugno 2017, sul segmento "Order driven - azionario" del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. ("**OdA Hi-Mtf**").*

La negoziazione delle Azioni su OdA Hi-Mtf genera alcune conseguenze in ordine alle normali modalità di determinazione del "prezzo delle Azioni" previste dall'art. 6, comma 1, dello Statuto. Ai sensi della menzionata previsione statutaria, «su proposta degli amministratori, sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione».

È evidente che la negoziazione delle Azioni su una sede multilaterale è idonea ad evidenziare un differenziale tra il valore definito ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e il prezzo, tempo per tempo, espresso dalla sede di negoziazione.

Il tema assume rilevanza, in quanto la sussistenza di un simile differenziale si riflette sugli "ingressi" e le "uscite" dei Soci che caratterizzano la Banca, in quanto società cooperativa. Nel caso di "prezzo di mercato" più basso del valore definito annualmente dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'utilizzo per le emissioni "ordinarie" di Azioni di quest'ultimo valore, darebbe luogo per il nuovo Socio ad un maggiore esborso monetario. Con evidenti conseguenze in termini di arbitraggio e di corretta valorizzazione dell'investimento.

Il consiglio di amministrazione della Banca può sospendere l'emissione ordinaria di azioni per un esercizio e forse, più in generale, almeno sin tanto che le azioni siano trattate su una sede di negoziazione e vi sia disponibilità di azioni in offerta. Lo consentono, per quanto non in via esplicita, le disposizioni dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto.

Ciò non impedisce comunque la possibilità di dar corso all'ammissione di nuovi soci né esclude la possibilità per la Banca di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, ove mai essi si rendessero necessari. Per tale ragione, la (formalizzazione della) scelta (già conforme alla corrente operatività) di inibire le emissioni ordinarie di azioni non pregiudica l'interesse sociale richiamato dalla previsione dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto. Essa, peraltro, discende anche dagli obblighi che sulla Banca gravano, in quanto intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento.

Come conseguenza di una simile scelta, si potrebbe evitare di determinare il sovrapprezzo da corrispondere per la sottoscrizione di azioni da parte di nuovi soci, che è funzionale esclusivamente a dare attuazione al principio della porta aperta in entrata e, quindi, a consentire l'ingresso di nuovi soci nell'ambito degli aumenti di capitale ordinari.".....

A seguito di quanto precedentemente esposto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci dello scorso anno, tenutasi in data 12 maggio 2018, deliberò l'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2018 che aveva sospeso l'emissione di nuove azioni per l'esercizio 2018, in ragione della negoziazione di tali strumenti finanziari su OdA Hi-Mtf.

In analogia a quanto già effettuato lo scorso anno e con le stesse motivazioni, il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 27 marzo 2019 ha deliberato la sospensione dell'emissione di nuove azioni anche per l'esercizio 2019.

Proposta di delibera

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone all'Assemblea di:

- approvare la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione tesa a sospendere l'emissione di nuove Azioni per l'esercizio 2019, in ragione della negoziazione di tali strumenti finanziari su OdA Hi-Mtf. Conseguentemente non si rende necessario definire un prezzo di emissione delle Azioni che, in ogni caso, equivarrebbe al valore di rimborso determinato dall'Assemblea Ordinaria 2019.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Premessa

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107, rende applicabili anche agli emittenti azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano le disposizioni in materia di «*acquisto di azioni proprie e della società controllante*» dettate dal medesimo art. 132.

Conseguentemente, anche per tali emittenti «*gli acquisti di azioni proprie (...) devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento*». Trova, quindi, applicazione l'art. 144-bis del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**").

La presente relazione ("**Relazione**") è stata predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 e dall'Allegato 3A, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti, disposizione regolamentare e schema di relazione illustrativa applicati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. ("**Banca**" o "**BPLaj**") a titolo cautelativo, non essendo la Banca un «*emittente azioni*» ovverosia un soggetto che emette «*azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia*» ai sensi dell'art. 65 del Regolamento Emittenti.

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 27 marzo 2019, è stata depositata presso la sede sociale ed è reperibile nella sezione "Soci/assemblea dei soci" oppure nella sezione "Investor relations" del sito *internet* aziendale (www.bplajatico.it.) nonché presso il meccanismo di stoccaggio "1info" gestito da "Computershare spa".

1. **Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie**

La Banca è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa. Come tale la disciplina dell'acquisto di azioni proprie è recata dall'art. 2529 cod. civ., a mente del quale «*l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società*». Lo Statuto sociale della Banca effettivamente autorizza all'art. 17 gli amministratori a «*disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 52 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci. Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del dieci per cento del capitale sociale*». Come anche agli amministratori la medesima previsione statutaria rimette la facoltà di "ricollocare" le azioni acquistate.

Non trovano conseguentemente applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. nella parte in cui tali disposizioni normative subordinano all'autorizzazione assembleare l'acquisto di azioni proprie ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio.

Per effetto del nuovo comma 3-bis dell'art. 132 TUF è ora applicabile alla Banca la disposizione di cui all'art. 144-bis, comma 2, Regolamento Emittenti, a mente della quale «*la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate*». La norma in parola sembra richiedere comunque un passaggio assembleare, malgrado l'autorizzazione permanentemente riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dallo Statuto sociale, se non altro ai fini della definizione delle modalità utilizzabili dalla Banca per l'acquisto di azioni proprie.

Si premette che l'acquisto di azioni proprie è assoggettato al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (c.d. "CRR"), sicché qualsiasi intervento di acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi eventualmente autorizzati da Banca d'Italia.

Rimangono escluse dal perimetro rilevante della presente Relazione e conseguentemente non vengono regolate dalla proposta delibera assembleare le operazioni di acquisto di azioni proprie, finalizzate al relativo annullamento, conseguenti alle ipotesi di rimborso previste dagli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto sociale. Si ha riferimento rispettivamente alle ipotesi di morte, recesso ed esclusione del socio. Per tali ipotesi l'art. 16 dello Statuto sociale prevede l'annullamento delle azioni.

Fatta esclusione per le menzionate ipotesi, l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità:

(a) Attività di sostegno della liquidità del titolo

Come noto, a partire dal 26 giugno 2017 le azioni emesse dalla Banca sono negoziate sul segmento "Order driven azionario" del sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno riservarsi la possibilità di fare in modo che la Banca possa compiere, tramite intermediari terzi indipendenti, operazioni di acquisto di azioni proprie al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidabilità dell'investimento in azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

L'attività di sostegno alla liquidità sarebbe ispirata ai principi contenuti nella prassi di mercato ammessa n. 1 adottata con delibera Consob n. 16839 del 18 marzo 2009.

(b) Costituzione di un c.d. "magazzino titoli"

Il Consiglio di Amministrazione della Banca intende anche riservarsi la possibilità di costituire un "magazzino titoli" da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie, quali, ad esempio, acquisizioni, emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni BPLaj, o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi, ad esempio, mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione o utilizzo.

Per l'eventuale acquisto di azioni proprie finalizzate alla costituzione di un "magazzino titoli", la Banca potrà avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, della esenzione prevista dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (c.d. "MAR") ovvero potrà ispirarsi alla prassi di mercato ammessa n. 2 adottata con delibera Consob n. 16839 del 18 marzo 2009.

(c) Altro

Non si può escludere che sorga la necessità di acquistare azioni proprie anche fuori della sede multilaterale di negoziazione (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'adempimento di decisioni dell'autorità giudiziaria [o a riacquisti per finalità mutualistico-solidaristiche]).

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo ma comunque nel limite massimo previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale e nel rispetto della disciplina primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.

2. Controvalore massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili

Il controvalore massimo di azioni della Banca acquistabile è pari ad Euro 400.000. Le azioni BPLaj hanno valore nominale unitario pari ad Euro 2,58.

3. Informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ.

I limiti civilistici all'acquisto di azioni proprie sono dettati esclusivamente dall'art. 2529 cod. civ., come specificati dall'art. 17 dello Statuto sociale. Pertanto, non trova applicazione il limite quantitativo recato dall'art. 2357, comma 3, cod. civ., bensì quello dettato dall'art. 17 dello Statuto pari al 10% del capitale sociale.

In ogni caso si rileva che alla data della presente Relazione la Banca detiene n. 23.549 azioni proprie, pari all' 1,2% del capitale sociale.

4. Durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti

L'art. 144-bis comma 2 Regolamento Emittenti rende necessaria un'approvazione assembleare ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie.

Tale autorizzazione viene richiesta sino all'Assemblea ordinaria 2020 alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti

temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della necessità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al prezzo definito dall'Assemblea al punto 3) dell'ordine del giorno), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede multilaterale di negoziazione, in conformità a quanto previsto dalle prassi di mercato ammesse adottate dalla Consob ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede multilaterale di negoziazione, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo specifico alle operazioni effettuate sulla sede multilaterale di negoziazione, esse avranno luogo con le modalità previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a), b) e d-*ter*) e comma 1-*bis*, Regolamento Emittenti.

Le operazioni effettuate al di fuori della sede multilaterale di negoziazione avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a) e d-*bis*) del Regolamento Emittenti (pur in assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini della qualificazione dell'intermediario come internalizzatore sistematico).

Le operazioni di cessione o agli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie potranno essere effettuate con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale. Rimane, in ogni caso, ferma – in considerazione della forma sociale cooperativa – la facoltà del Consiglio di Amministrazione di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale.

Proposta di delibera

In considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

«L'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno

delibera

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2020 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2019, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea, nei limiti previsti dall'art. 17 dello Statuto sociale, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede multilaterale di negoziazione in conformità a quanto previsto dalle prassi di mercato ammesse adottate dalla Consob ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede multilaterale di negoziazione in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».*

Lajatico, 27 marzo 2019

Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A

Il Consiglio di Amministrazione